

STATUTO

SISTEMA SVILUPPO SALENTO - IMPRESA SOCIALE S.R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LECCE LE VIA LIBORIO ROMANO
51

Numero REA: LE - 340226

Codice fiscale: 05075840750

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

Statuto

Titolo I

Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Articolo 1

1.1. E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "**SISTEMA SVILUPPO SALENTO - IMPRESA SOCIALE S.R.L.**" avente la qualifica di impresa sociale, ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, regolata dal presente Statuto, dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, dal codice civile e, ove compatibili, dalle norme del codice del Terzo Settore di cui dal d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

1.2. La denominazione della Società potrà essere scritta con qualunque forma grafica e con caratteri minuscoli e/o maiuscoli.

Articolo 2

2.1. La Società ha sede in Lecce.

2.2. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. Il domicilio degli amministratori e dei sindaci, per quanto concerne i rapporti con la Società, è quello comunicato per iscritto alla Società. Il domicilio è comprensivo di indirizzo e, se esistenti, di numero di fax e di indirizzo di posta elettronica.

Articolo 3

3.1. La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2030.

Articolo 4

4.1. La Società esercita in via stabile e principale un'attività di impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri soggetti interessati alla sua attività.

4.2. La Società ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 esercita in via principale l'attività di cui alla lettera:

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui al comma 4;

e in via secondaria le attività di cui alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e

l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Per l'attuazione del proprio oggetto sociale la Società esercita in via stabile e principale un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale come sopra richiamate.

La Società si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopraelencate con eccezione di quelle accessorie ad esse connesse. La Società potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione nei limiti e con le modalità di cui all'art. 4 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Per attività principale ai sensi dell'art. 2 comma 3 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della Società.

È espressamente escluso che la Società possa limitare, anche indirettamente, l'erogazione dei beni e servizi in favore dei soli soci.

La Società intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici per le imprese sociali e per le imprese che operano nel settore in oggetto.

Titolo II

Capitale sociale - Finanziamenti - Diritti dei soci - Quote - Lavoro nell'impresa sociale e Coinvolgimento dei lavoratori

Articolo 5

5.1. Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

5.2. Il capitale sociale potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti, nonché di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica.

Articolo 6

6.1. La Società può incrementare il capitale attraverso l'acquisizione di nuovi soci, potrà ricevere finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti.

Articolo 7

7.1. Ai lavoratori subordinati non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81. In ogni caso la differenza tra le retribuzioni dei lavoratori subordinati non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda.

Del rigetto di tali parametri deve darsi conto nel bilancio sociale.

7.2. Ai lavoratori subordinati e autonomi non possono essere corrisposti retribuzioni o compensi superiori al 40% (quaranta per cento) di quelli stabiliti, per le medesime qualifiche, dai contratti e accordi collettivi di cui al precedente comma.

7.3. E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del numero dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nella Società. Le prestazioni di attività di volontariato devono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di lavoratori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizi fatta eccezione per gli oneri di

assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, obbligatorie ai sensi dell'art. 13, 2° comma D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione può decidere i casi, le modalità ed i limiti del riconoscimento ai volontari di meri rimborsi di spesa a piè di lista. I volontari della Società sono iscritti nominativamente in un apposito Registro agli atti della Società medesima.

7.4. I lavoratori, a qualunque titolo prestino la loro opera in favore della Società, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, sono coinvolti nell'attività medesima ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Il consiglio di amministrazione, anche attraverso regolamento aziendale da esso approvato, decide circa l'adozione e l'attuazione di meccanismi di coinvolgimento e partecipazione mediante i quali i suindicati soggetti, anche attraverso loro rappresentanze, siano informati delle questioni di loro interesse, sulle medesime questioni siano consultati e posti in grado di esercitare la loro influenza sulle relative decisioni da parte della Società. Degli esiti del coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

7.5. I lavoratori sia subordinati che autonomi, i volontari, i destinatari dell'attività dell'impresa sociale, partecipano, con funzione consultiva e senza diritto di voto, all'Assemblea che sia stata convocata per la trattazione delle questioni di loro specifico interesse, ossia quelle riguardanti le condizioni di lavoro e la qualità dei beni o servizi erogati. Hanno diritto di partecipare all'Assemblea dei soci, per ciascuna categoria quando debba essere trattata questione di suo interesse, un rappresentante dei lavoratori, un rappresentante dei volontari, un rappresentante dei destinatari dell'attività dell'impresa sociale.

Titolo III

Ammissione ed esclusione del socio

Articolo 8

8.1 L'organo amministrativo rilascia il gradimento all'ammissione di un nuovo socio e decide sull'esclusione del socio.

8.2 I dinieghi di ammissione quale socio saranno adottati mediante contestazione scritta e non potranno in alcun modo essere adottati per motivazioni, anche indirettamente, discriminatorie ma esclusivamente per mancanza di condivisione degli scopi societari o per il compimento di attività in contrasto con lo scopo della Società o comportamenti che offendano persone o ledano l'immagine della Società.

Titolo IV

Decisioni dei soci – Assemblea

Articolo 9

9.1. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto nonché sugli argomenti che uno o più amministratori sottopongono alla loro approvazione.

9.2. In ogni caso sono riservate alla competenza dell'Assemblea dei soci:

1. a) l'approvazione del bilancio;
2. b) la nomina della maggioranza;
3. c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore legale dei conti;

4. d) le modificazioni dello Statuto;
5. e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale;
6. f) la decisione di compiere operazioni che comportano una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
7. g) la messa in liquidazione, la nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri e dei criteri di svolgimento della liquidazione;
8. h) l'aumento gratuito del capitale sociale, la distribuzione di dividendi ai soci e le erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e di cui all'art. 24, punto 24.2, del presente Statuto;
9. i) la destinazione di una parte degli utili ai fondi di cui all'art. 16 d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

9.3. Le decisioni dell'Assemblea sono sempre assunte a maggioranza.

Articolo 10

10.1. L'assemblea viene convocata dal presidente del Consiglio di Amministrazione ogni qual volta quest'ultimo lo ritenga opportuno e comunque per l'approvazione del bilancio.

10.2. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito mediante raccomandata, anche a mano, telefax o posta elettronica almeno otto giorni prima dell'adunanza al domicilio stabilito per legge. Nell'avviso di convocazione potrà essere fissato il giorno per la seconda convocazione. Quest'ultima non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

10.3. L'Assemblea si tiene, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa disposizione del presidente

Articolo 11

11.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A., o in caso di sua assenza e/o impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea.

11.2. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione dello stesso, dirigere e regolare lo svolgimento dello stesso ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni; della seduta deve essere redatto un verbale.

Articolo 12

12.1. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei 2/3 dei soci

12.2. In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei soci.

12.3. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese validamente per alzata di mano, salvo diversa modalità di votazione stabilita dal presidente. È escluso il voto segreto.

12.4. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario .

12.5. Le modificazioni dello Statuto devono constare da verbale redatto da un notaio.

Titolo V

Amministrazione – Rappresentanza

Articolo 13

13.1. La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri nominati dall'Assemblea dei soci..

13.2. Non possono rivestire cariche sociali rappresentanti di società con unico socio persona fisica, di enti con scopo di lucro e di amministrazioni pubbliche.

13.3. Gli amministratori restano in carica per il periodo stabilito dall'Assemblea ovvero, in mancanza di determinazione della durata della carica, fino a dimissioni o a revoca e sono rieleggibili.

13.4. Nel caso di determinazione di durata della carica, gli amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

13.5. Gli amministratori devono rivestire i seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza: non devono aver riportato condanne penali per delitti, non devono avere carichi penali pendenti per delitti che prevedono la pena della reclusione minima superiore a tre anni e non devono avere una condotta morale manifestamente contraria allo spirito dell'impresa sociale.

Articolo 14

14.1. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un amministratore, l'Assemblea dei soci provvederà a sostituirlo.

14.2. Qualora per qualsiasi motivo venga meno più della metà del C.d.A., lo stesso si ritiene per intero dimissionario. In tal caso L'Assemblea dei soci dovrà provvedere alla nomina del nuovo organo amministrativo.

14.3. La cessazione del consiglio di amministrazione per scadenza del termine ovvero per il caso di cui al comma precedente ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

14.4. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta due amministratori, purché la richiesta indichi gli argomenti posti all'ordine del giorno.

14.5. Il consiglio di amministrazione si riunisce nel luogo, nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione.

L'avviso di convocazione è inviato, con prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata, telegramma, fax o posta elettronica; nei casi di urgenza il termine può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore prima dell'adunanza, escludendosi in tal caso la convocazione per lettera raccomandata. Il consiglio di amministrazione può definire ulteriori termini e modalità di convocazione delle proprie adunanze.

14.6. L'avviso di convocazione è trasmesso negli stessi tempi e con le stesse modalità ai sindaci effettivi.

14.7. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente; in caso

di assenza o impedimento di quest'ultimo dall'amministratore presente più anziano di età.

14.8. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei propri componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

14.9. Spetta al presidente della adunanza constatare la regolare costituzione della stessa, dirigere e regolare lo svolgimento dell'adunanza ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

14.10. Il consiglio di amministrazione può riunirsi anche per audioconferenza o videoconferenza, con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio collegati o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che: (I) sia consentito al presidente della adunanza di effettuare le attività di cui al precedente comma 14.10; (II) sia consentito al presidente della adunanza e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (III) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti; (IV) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati - a cura della Società - nei quali gli intervenienti possono affluire. Il presidente dell'adunanza ed il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente nel medesimo luogo; in esso la riunione si considera tenuta.

14.11. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono risultare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

14.12. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono adottate con deliberazione collegiale.

Articolo 15

15.1. Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria gestione della Società.

15.2. Il consiglio di amministrazione può delegare parte dei poteri a sé spettanti ad uno o più dei suoi membri.

15.3. Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza generale della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio.

15.4. La rappresentanza spetta altresì all'amministratore cui siano stati delegati dal consiglio di amministrazione alcuni dei suoi poteri, nei limiti dei poteri attribuiti.

15.5. Spetta all'organo amministrativo provvedere alle assunzioni dei dipendenti, e alla nomina di direttori, anche generali, ed institori.

Titolo VI

Collegio Sindacale e revisore legale dei conti

Articolo 16

16.1. Il collegio sindacale si compone di tre sindaci effettivi, nominati nel rispetto e aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del c. c.

Devono essere altresì nominati due sindaci supplenti.

L'Assemblea procede alla nomina dei sindaci effettivi e di quello supplente ne fissa il compenso.

16.2. I sindaci svolgono i compiti di cui all'art. 2403, primo comma, c.c., e quelli di cui all'art. 10 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in particolare quelli di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte della Società, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 11, 13 e 14 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112 nonché gli altri compiti attribuiti per legge al collegio sindacale delle società per azioni. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

16.3 I sindaci attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 9, comma 2 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

16.4. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

16.5. I sindaci devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro; essi durano in carica tre esercizi con scadenza alla data dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito; i sindaci uscenti sono rieleggibili.

Articolo 17

17.1. Anche in ossequio al protocollo di intesa del 29 aprile 2016 di cui al precedente art. 4, l'attività di revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti ai sensi della normativa applicabile. Il medesimo viene nominato dall'Assemblea, che ne fissa il compenso e la durata.

17.2. Il revisore legale dei conti svolge le attività prescritte dalla legge.

Titolo VII

Esercizi sociali – Utili

Articolo 18

18.1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

18.2. La Società deve, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, tenere il libro giornale e del libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, nonché a redigere e depositare presso il Registro delle Imprese e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto ai sensi degli artt. 2423 e ss, 2435 bis e ter c.c. in quanto compatibili, secondo le linee guida adottate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore che tenga conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni della Società anche ai fini dell'impatto sociale delle attività svolte.

18.3. Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione procede alla formazione ed al deposito presso il registro delle imprese del bilancio di esercizio, in conformità alle disposizioni di legge.

18.4. Il bilancio di esercizio ed il bilancio sociale sono sottoposti all'Assemblea dei soci

per l'approvazione entro il termine di cui al precedente art. 12.

Articolo 19

19.1. La Società destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

19.2. La Società può destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, (I) ad aumento gratuito del capitale sociale purchè quello esistente sia stato sottoscritto e versato nei limiti previsti dall'art. 3, comma 3, del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. (II) a) ad erogazioni gratuite in favore di enti del Terzo settore diversi dalle imprese sociali, che non siano fondatori, soci della Società o società da questa controllate, finalizzate alla promozione di specifici progetti di utilità sociale.

19.3. Ferme restando le ipotesi previste dai precedenti punti del presente articolo, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Al riguardo si considera distribuzione indiretta di utili:

1. a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
2. b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,;
1. c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
2. d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ai soci, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Società, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 2 del d. lgs. 3 luglio 2017 n. 112;

19.4. È ammesso il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui al precedente punto 19.2. del presente articolo.

Titolo VIII

Scioglimento e Liquidazione - Trasformazione - Fusione - Scissione
- Cessione di azienda

Articolo 20

20.1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori fissando i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri ed i compensi degli stessi.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Società che risulterà

dalla liquidazione, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'art. 19.2, è devoluto alla Fondazione di Comunità del Salento o ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'art. 16 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 comma 5 del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

20.2. In caso di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda - da realizzarsi in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio ed il perseguimento delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere - gli organi di amministrazione notificano, con atto scritto di data certa, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'intenzione di procedere ad uno dei suddetti atti, allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità al D.M. 27 aprile 2018 n. 50., ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio. La cessione d'azienda o di un ramo d'azienda, inoltre, previa relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, attestante il valore effettivo del patrimonio della Società, deve essere effettuata in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario. L'efficacia di tali atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Titolo IX

Norme Finali - Rinvio

Articolo 21

21.1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 112. Per quanto compatibili, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e quelle presenti nel codice civile riguardanti le società a responsabilità limitata.

F.to Antonio CAPOCCIA

F.to Stefania PALLARA Notaio - sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 comma 4° e 5° del D.Lgs 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Imposta di bollo assolta ai sensi del Decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I..